

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, ed in particolare il Titolo II, Capo III (artt. da 36 a 43) che attribuisce, tra l'altro, alla competenza della Regione la materia della tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi;

Visti:

- la legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 recante *"Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne"*, come modificata ed integrata con legge regionale 6 marzo 2017, n. 2, di attuazione, tra l'altro, del processo di riordino per l'esercizio della funzione nella relativa materia;
- il regolamento regionale 2 febbraio 2018, n. 1 recante *"Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della L.R. 7 novembre 2012, n. 11"*;

Visto, in particolare, l'art. 20 della predetta legge regionale n. 11 del 2012, il quale dispone:

- al comma 1:
 - che la Giunta regionale, su richiesta di uno o più comuni o di loro unioni, istituisce Aree di Pesca Regolamentata affidate in gestione ai comuni interessati o alle loro unioni;
 - che tali aree non possono coprire una percentuale superiore al 40% della superficie o della lunghezza dei singoli corpi idrici, destinati alla pesca, dei comuni sui quali insistono;
- al comma 2, che qualora l'area richiesta interessi aree protette, nazionali e regionali o siti della Rete Natura 2000, l'istituzione è disposta a seguito di acquisizione

del nulla osta, rilasciato dal competente ente di gestione;

- al comma 3, che l'esercizio della pesca in tali aree rimane vincolato all'obbligo del possesso della licenza di pesca sportiva e che l'utilizzo del tesserino di pesca regolamentata di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 11 del 2012 è disciplinato con l'atto istitutivo di tali aree;
- al comma 4, che l'atto istitutivo di tali aree descrive in particolare:
 - a) l'analisi delle condizioni ambientali iniziali;
 - b) il piano di gestione dell'area, che deve comprendere le modalità di pesca, l'intensità e le caratteristiche del prelievo e del successivo ripopolamento;
 - c) gli interventi di riqualificazione ambientale, al fine di ottenere un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente;
 - d) gli elementi per la verifica del rispetto della percentuale di cui al comma 1;
 - e) gli indicatori per la verifica periodica dell'attività;

Richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 79 del 22 gennaio 2018, recante "Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09", nella formulazione modificata con propria deliberazione n. 1147 del 16 luglio 2018, nella quale è previsto il divieto di istituzione di Aree di Pesca Regolamentata nei siti Natura 2000, salvo autorizzazione dell'Ente gestore;

Preso atto della nota interpretativa, protocollo n. PG.2018.0173104 del 12 marzo 2018, predisposta dal Servizio regionale Aree protette, foreste e sviluppo della montagna, nella quale si chiarisce, alla luce di quanto prescritto dalla citata deliberazione n. 79/2018, che il nulla osta richiesto al comma 2 del citato art. 20 "è da intendersi come segue:

- **Nulla osta** rilasciato ai sensi dell'art. 40, comma 4 e dall'art. 49 comma 3 della LR n. 6/2005, per le aree

ricomprese nelle aree protette (Parchi nazionali, interregionali e regionali e Riserve naturali);

- **Valutazione di incidenza** per le aree ricomprese nei siti della Rete Natura 2000 esterni alle aree protette (Parchi nazionali, interregionali e regionali e Riserve naturali);
- **Nulla-osta e Valutazione di incidenza** per le aree ricomprese nelle aree protette e contemporaneamente nei siti della Rete Natura 2000";

Dato atto che con propria deliberazione n. 400 del 19 marzo 2018 si è provveduto ad istituire diverse Aree di Pesca Regolamentata, tra le quali, la seguente:

Comune interessato	Corpo idrico interessato	Denominazione dell'Area di pesca regolamentata
Fanano	Torrente Leo	Alto Leo - Panaro

Vista l'istanza di ampliamento dell'Area di Pesca Regolamentata denominata "Alto Leo - Panaro" del Comune di Fanano, acquisita agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con Prot. PG/2019/987 del 2 gennaio 2019, con indicazione dei corpi idrici interessati ricadenti nel territorio di pertinenza e di seguito riportati:

Ente richiedente	Corpo idrico interessato
Comune di Fanano	Torrente Leo
	Torrente Ospitale
	Torrente Fellicarolo

Preso atto della documentazione allegata alla predetta istanza, anch'essa conservata e trattenuta agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, contenente, tra l'altro, gli elementi utili per la verifica delle condizioni richieste dalla legge regionale n. 11 del 2012 e le proposte di "piano di gestione" dell'area medesima;

Dato atto che la citata richiesta di ampliamento della predetta Area di Pesca Regolamentata è stata sottoposta al parere dei Tavoli di consultazione locale di riferimento, previsti dall'art. 6, commi 5, 6 e 7, della più volte citata legge regionale n. 11 del 2012;

Atteso che lo stesso Comune di Fanano ha richiesto all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale di esprimersi sull'ampliamento dell'Area di Pesca Regolamentata, posto che i tratti dei Torrenti Leo, Ospitale e Fellicarolo interessati ricadono all'interno del territorio dell'area contigua e del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese;

Preso atto del nulla-osta dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale del 13 marzo 2019 - acquisito agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con il prot. n. PG. 2019/254200 del 14 marzo 2019 - con il quale è stato rilasciato, con prescrizioni regolamentari, parere di competenza per l'ampliamento dell'Area di Pesca Regolamentata di che trattasi;

Preso, altresì, atto, sulla base dell'istruttoria svolta dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, che sussistono i presupposti e le condizioni di fatto e di diritto per l'ampliamento richiesto dell'Area di Pesca Regolamentata;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'ampliamento dell'Area di Pesca Regolamentata di seguito riportata:

Ente richiedente	Corpo idrico interessato	Denominazione dell'Area di pesca
Comune di Fanano	Torrente Leo	Alto Leo - Panaro
	Torrente Ospitale	
	Torrente Fellicarolo	

Dato atto che gli elementi richiesti dal comma 4 dell'art. 20 della predetta legge regionale n. 11 del 2012, sono riportati nell'allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e che tra questi figurano anche le prescrizioni richieste con il nulla-osta rilasciato dal già menzionato Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale;

Dato, infine, atto, secondo quanto previsto ai commi 5, 6 e 7 del più volte citato art. 20, che:

- il Comune sopra elencato, al fine di regolamentare l'accesso nella citata Area di Pesca Regolamentata, può rilasciare permessi a pagamento ed introitare i corrispettivi, da destinare specificamente ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'immissione di materiale ittico, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative;
- il Comune sopra elencato può affidare, in base alle procedure previste dalla normativa nazionale conforme alla disciplina comunitaria, la gestione della relativa Area alle associazioni piscatorie di cui all'art. 7 della legge regionale n. 11 del 2012, operanti sul territorio;
- l'ampliamento dell'Area di Pesca Regolamentata di cui al presente provvedimento, può essere revocata per esigenze di tutela della fauna ittica ovvero per accertate inadempienze gestionali;

Ritenuto, altresì, opportuno stabilire che il Comune di che trattasi, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 11 del 2012 e dal regolamento regionale n. 1 del 2018, può apportare modifiche al contenuto del "Regolamento" di gestione dell'Area di Pesca di riferimento - come riportato nel relativo allegato alla presente deliberazione - previa acquisizione del nulla-osta rilasciato dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca;

Sentita la Commissione ittica regionale nella seduta del 14 marzo 2019;

Richiamati:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 122 del 28 gennaio 2019, recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021", ed in particolare l'allegato D, recante la nuova "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013 Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione

Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37 comma 4;

- le seguenti proprie deliberazioni:
 - n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;
 - n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
 - n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";
 - n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
 - n. 1107 dell'11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
 - n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
 - n. 1059 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato, inoltre, atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e pesca Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto;
- 2) di ampliare, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2012, la seguente Area di Pesca Regolamentata, i cui atti istitutivi sono riportati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

Ente richiedente	Corpo idrico interessato	Denominazione dell'Area di pesca
Comune di Fanano	Torrente Leo	Alto Leo - Panaro
	Torrente Ospitale	
	Torrente Fellicarolo	

- 3) di dare atto che il predetto Allegato 1 al presente provvedimento contiene le prescrizioni richieste con il nulla-osta rilasciato dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale;
- 4) di dare, inoltre, atto, secondo quanto previsto ai commi 5, 6 e 7 del più volte citato art. 20, che:
 - il Comune sopra elencato, al fine di regolamentare l'accesso nell'Area di Pesca Regolamentata, può rilasciare permessi a pagamento ed introitare i corrispettivi, da destinare specificamente ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat,

all'immissione di materiale ittico, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative;

- il Comune sopra elencato può affidare, in base alle procedure previste dalla normativa nazionale conforme alla disciplina comunitaria, la gestione della relativa Area alle associazioni piscatorie di cui all'art. 7 della legge regionale n. 11 del 2012, operanti sul territorio;
- 5) di stabilire che il Comune interessato:
- entro il 31 dicembre di ogni anno, deve presentare, al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di riferimento, una relazione sulle attività svolte;
 - ogni tre anni, deve integrare la relazione di cui al precedente alinea con una relazione ittiologica eseguita sulla base dei campionamenti effettuati;
- 6) di stabilire, inoltre, che il Comune di che trattasi, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 11 del 2012 e dal regolamento regionale n. 1 del 2018, può apportare modifiche al contenuto del "Regolamento" di gestione dell'Area di Pesca di riferimento - come riportato nell'Allegato 1 alla presente deliberazione - previa acquisizione del nullaosta rilasciato dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca;
- 7) di dare, altresì, atto:
- che l'ampliamento dell'Area di Pesca Regolamentata di cui al presente provvedimento può essere revocato per esigenze di tutela della fauna ittica ovvero per accertate inadempienze gestionali;
 - che, per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni regionali vigenti in materia di pesca;
- 8) di dare, infine, atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
- 9) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.